

# Corso Datori di Lavoro

**D.lgs. 81/2008 Salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro  
Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 - Repertorio Atti n° 59/CSR**

***Modulo Organizzazione e gestione della SSL*** I dispositivi di protezione individuale: Classificazione, scelta dei DPI in relazione ai rischi specifici, requisiti dei DPI, manutenzione, conservazione e loro sostituzione. L'addestramento al corretto utilizzo dei dispositivi di terza categoria.



# RIFERIMENTI NORMATIVI

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Capo II D.Lgs. 81/08 e s.m.i** : Uso dei dispositivi di Protezione individuale
- **Allegato III D.Lgs 81/08**: Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
- **D.Lgs.475/92 e s.m.i**: Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- **Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016** sui Dispositivi di Protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
- **D.M. 2 maggio 2001**: Criteri per l'individuazione e l'uso dei Dispositivi di protezione individuale

**NORME DI CARATTERE  
GIURIDICO**




**NORME DI CARATTERE  
TECNICO**



# REGOLAMENTO UE 2016/425

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016** sui Dispositivi di Protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.




Il Regolamento UE 425/2016 è stato recepito in Italia con  
il **D.Lgs. 17 del 19/02/2019**

# REGOLAMENTO UE 2016/425

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016** sui Dispositivi di Protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.




- Stabilisce i **requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI** che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.
- All'art. 8 obbliga i fabbricanti a **fornire DPI conformi** alle disposizioni dell'Unione Europea concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute. In egual modo all'art. 10 obbliga gli importatori ad **immettere sul mercato solo DPI conformi**.
- Sostituisce la Direttiva 89/686/CE, recepita con il D.Lgs. 475/1992. La scelta da parte del legislatore di adottare un Regolamento, quale atto legislativo vincolante (così da dover essere applicato in tutti i suoi elementi rispetto ad una direttiva) ha il preciso scopo di **rendere obbligatori tutti i suoi contenuti** e non solo il fine da perseguire.

OBBLIGHI FABBRICANTI	OBBLIGHI IMPORTATORI	OBBLIGHI DISTRIBUTORI
<p>Garantiscono che i DPI siano stati progettati e fabbricati conformemente ai <b>requisiti essenziali di salute e di sicurezza</b> di cui all'allegato II.</p>	<p>Immettono sul mercato solo <b>DPI conformi</b>.</p>	<p>Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del Reg. 425/2016</p>
<p>Redigono la <b>documentazione tecnica</b> di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la <b>procedura di valutazione della conformità</b> del DPI di cui all'articolo 19.</p>	<p>Si assicurano che il fabbricante abbia redatto <b>la documentazione tecnica</b>, che abbia eseguito <b>la procedura di valutazione della conformità (Art. 19)</b></p>	<p><b>OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI</b></p>
<p>Dimostrata la conformità del DPI redigono la <b>Dichiarazione di conformità UE (Art. 15)</b>.</p>	<p>Si accertano che il DPI rechi <b>la marcatura CE</b> e sia accompagnato dai documenti richiesti</p>	<p>Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi <b>la marcatura CE</b> e sia accompagnato dai <b>documenti richiesti</b>.</p>
<p>Assicurano che sui DPI sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'<b>identificazione</b> oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.</p>		
<p>Indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro <b>nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato</b> e l'<b>indirizzo postale</b> al quale possono essere contattati.</p>	<p>Gli importatori indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro <b>denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale</b> al quale possono essere contattati.</p>	
<p>Garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle <b>istruzioni e informazioni</b> di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali.</p>	<p>Garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle <b>istruzioni e dalle informazioni</b> di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato.</p>	<p>Verificano che il DPI sia accompagnato dalle <b>istruzioni e dalle informazioni</b> di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro.</p>

# ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## DOCUMENTAZIONE TECNICA E VIGILANZA DEL MERCATO

- 
- **I fabbricanti** conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di **dieci anni dalla data di immissione sul mercato** del DPI.
  - **Gli importatori** mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di **dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI** e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.
  - **I distributori**, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le **informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI**. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno messo a disposizione sul mercato.
  - **Un importatore o distributore** è considerato un fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi **quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modifica DPI già immessi sul mercato** in modo tale che la conformità al Regolamento 425/2016 possa risultare compromessa.

# SANZIONI PER FABBRICANTI E IMPORTATORI (D.Lgs.17/2019)

SOGGETTO E REATO	SANZIONE	SANZIONE	SANZIONE
Fabbricante/importatore che produce o immette sul mercato DPI non conformi	DPI 1° CAT. Amministrativa pecuniaria da € 8.000 € a 48.000	DPI 2° CAT. Arresto sino a 6 mesi o Ammenda da € 10.000 a € 16.000	DPI 3° CAT. Arresto da 6 mesi a tre anni
Distributore che non rispetta gli obblighi di cui all'Art. 11 del Reg. UE 425/2016	DPI 1° CAT. Amministrativa pecuniaria da € 1.000 € a 6.000	DPI 2° CAT. Amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 12.000	DPI 3° CAT. Amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 60.000
Fabbricante che omette di espletare le procedure di cui all'Art. 19 del Reg. UE 425/2016 (Procedure di valutazione della conformità del DPI)	DPI 1° CAT. Amministrativa pecuniaria da € 5.000 € a 30.000	DPI 2° CAT. Amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 60.000	DPI 3° CAT. Amministrativa pecuniaria da € 30.000 a € 150.000



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## DOCUMENTAZIONE TECNICA

### ALLEGATO III - REGOLAMENTO UE N° 425/2016



Descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;

Valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;

Elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;

Disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;

Descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento del DPI;

I riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI o descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;

I risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;

Relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;

Descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;

Copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;

DPI in unità singole: Istruzioni necessarie per la fabbricazione sulla base del modello approvato

DPI in serie: Misure che devono essere prese durante il montaggio e il processo di produzione per garantire la conformità al tipo omologato ed ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.

# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## CLASSIFICAZIONE DPI

### Categorie di rischio



La **categoria I** - rischi minimi:

- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura «non estrema».



**Categoria II:** Comprende rischi diversi da quelli delle categorie I e III.

# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## CLASSIFICAZIONE DPI

### Categorie di rischio



La **categoria III** - rischi che possono causare conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili)

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall'alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- M) rumore nocivo ←



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

DPI I° CATEGORIA	DPI II° CATEGORIA	DPI III° CATEGORIA	
Controllo interno della produzione. (Allegato IV)	Esame UE del tipo. (Allegato V)	Esame UE del tipo. (Allegato V)	
	Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione. (Allegato VI)	 Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali. (Allegato VII)	 Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione. (Allegato VIII)

# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

### DPI I° CATEGORIA

**Controllo interno della produzione:** Il **Fabbricante** dichiara sotto la propria responsabilità che il DPI soddisfa i requisiti del Reg. UE 425/2016. (Documentazione tecnica, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE)



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

### DPI II° CATEGORIA

**Esame UE del Tipo di produzione:** Un **organismo notificato** esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto soddisfa i requisiti del Reg. UE 425/2016 (Esame delle documentazione tecnica + esame di un campione del DPI completo e rappresentativo della produzione prevista. Se il tipo soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza è rilasciato al fabbricante il **Certificato di esame UE del Tipo**).

**Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione:** Il **fabbricante** garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di Esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del Regolamento (Documentazione tecnica, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE).



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

### DPI III° CATEGORIA – PROCEDURA 1°

**Esame UE del Tipo di produzione:** Un **organismo notificato** esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto soddisfa i requisiti del Reg. UE 425/2016 (Esame delle documentazione tecnica + esame di un campione del DPI completo e rappresentativo della produzione prevista .Se il tipo soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza è rilasciato al fabbricante il **Certificato di esame UE del Tipo**.

**Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali:** Il **fabbricante** garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di Esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del Regolamento. L'organismo notificato procede alla **prove del prodotto** per verificare l'omogeneità della produzione e la conformità del DPI al tipo prescritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili. Le prove del prodotto sono eseguite almeno una volta all'anno a intervalli casuali stabiliti dall'organismo notificato. L'organismo notificato rilascia la **relazione di prova**. (Documentazione tecnica, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE).



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

### DPI III° CATEGORIA – PROCEDURA 2°

**Esame UE del Tipo di produzione:** Un **organismo notificato** esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto soddisfa i requisiti del Reg. UE 425/2016 (Esame delle documentazione tecnica + esame di un campione del DPI completo e rappresentativo della produzione prevista .Se il tipo soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza è rilasciato al fabbricante il **Certificato di esame UE del Tipo**.

**Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione:** Il **fabbricante** garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di Esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del Regolamento. Il **fabbricante** adotta un **sistema di qualità approvato** per la produzione, l'ispezione del prodotto finale, e la prova dei DPI interessati. Un **organismo notificato** valuta il sistema di qualità ed effettua la **sorveglianza** atta a garantire che il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. (Documentazione tecnica, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE).



# **REGOLAMENTO UE N° 425/2016**


## **PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

### **DPI III° CATEGORIA – DEROGA**

**Per i DPI SU MISURA (adattabili ad un singolo utilizzatore) prodotti come unità singole può essere adottata la procedura di valutazione della conformità utilizzata per i DPI di II Categoria**



# PROCESSO DI MARCATURA «CE» REG.N° 425/2016



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## MARCHIO CE

- La marcatura CE è **apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile**. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.
- La marcatura CE è apposta sul DPI **prima della sua immissione sul mercato**.
- Per i DPI della **categoria III**, la marcatura CE è seguita dal **numero di identificazione dell'organismo notificato** che interviene nella procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati VII o VIII.
- Il **numero di identificazione dell'organismo notificato** è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
- La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da **un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere**.



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

### ALLEGATO IX

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. ... (\*)

1. DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del DPI, un'immagine a colori sufficientemente chiara può essere inclusa):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione  
...
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo ... (riferimento a tale certificato).
8. Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità ... [conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D)] ... sotto la sorveglianza dell'organismo notificato ... (denominazione, numero).
9. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di ...

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## NOTA INFORMATIVA DPI



E' la carta d'identità dei DPI



### CONTIENE:

- a) Nome e all'indirizzo del fabbricante;
- b) Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## NOTA INFORMATIVA DPI



E' la carta d'identità dei DPI


### CONTIENE:

- c) Le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- d) Gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- e) Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo e laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## NOTA INFORMATIVA DPI



E' la carta d'identità dei DPI


### CONTIENE:

- f) Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
- g) Il significato delle eventuali marcature
- h) Il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
- i) Il riferimento al regolamento 425/2016 e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;
- j) Il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;



# REGOLAMENTO UE N° 425/2016

## NOTA INFORMATIVA DPI



E' la carta d'identità dei DPI

### CONTIENE:

k) I riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;

l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.

Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.



# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

## DEFINIZIONI

Attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (ART. 74 D.Lgs.81/08)



# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

## DEFINIZIONI

a) Dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

**MA ANCHE .....**


b) **Componenti intercambiabili** dei dispositivi di cui alla lettera a), **essenziali** per la loro funzione protettiva;

c) **Sistemi di collegamento** per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso **(ART. 3 Reg. UE 425/2016 )**



# NON SONO DPI

## ART. 74 COMMA 2 D.Lgs.81/08



Sono esclusi i seguenti dispositivi:

Indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati alla protezione;

Attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;

Attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia, ecc.;

Attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

I materiali sportivi;


I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

# IMPIEGO DEI DPI (ART.75 D.Lgs.81/2008)

I DPI **devono essere utilizzati** quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

RISCHIO RESIDUO




Dispositivi di  
Protezione  
Individuale



# REQUISITI DEI DPI (ART.76 D.Lgs.81/2008)

## Prerogativa del fabbricante

*1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425*




*2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:*

## Rischi- Ambiente di lavoro


*a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (facili da indossare e togliere in casi di emergenza);*  
*b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;*

*c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;*

*d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.*




## Accettabilità da parte del lavoratore



# REQUISITI DEI DPI

CONFORMI ALLE  
NORME VIGENTI



CONFORMI AL REG.UE 425/2016

ALLEGATO II REG. UE 425/2016

⇒ REQUISITI **GENERALI** APPLICABILI A TUTTI I DPI

## 1. ERGONOMIA



**Livello di protezione OTTIMALE:** Livello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.



**CLASSI DI PROTEZIONE adeguate ai diversi livelli di rischio:** Il livello di protezione che il Dpi deve fornire deve tenere conto delle diverse condizioni di impiego prevedibili. (**Livello di protezione adeguato al RISCHIO**).

# REQUISITI DEI DPI

**ALLEGATO II REG. UE 425/2016**

⇒ **REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I DPI**

## 2. INNOCUITA'



**I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.**

**Materiali appropriati:** I materiali, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.

**Stato della superficie del DPI a contatto con l'utilizzatore:** Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare in contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

**Impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore** Gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo.

# REQUISITI DEI DPI

**ALLEGATO II REG. UE 425/2016**

⇒ **REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I DPI**

## 3. CONFORT ED EFFICACIA




**Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore:** deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri.


**Leggerezza e solidità:** I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudicarne la solidità e l'efficacia, devono soddisfare i **requisiti supplementari specifici** per assicurare una protezione efficace dai rischi ed essere in grado di resistere ai fattori ambientali nelle condizioni prevedibili di impiego.

**Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente:** Se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi modelli di tipologie di DPI per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.


# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART.77)




Il **DATORE DI LAVORO** deve:



# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART.77)



**Il DATORE DI LAVORO** deve:



# INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il **DATORE DI LAVORO** ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori su:

Il **COLTIVATORE DIRETTO** ha l'obbligo di informarsi su:

- ⇒ Natura dei rischi da cui protegge il DPI
- ⇒ Corrette modalità di utilizzo del DPI
- ⇒ Effetti del mancato utilizzo dei DPI, a livello fisico e disciplinare
- ⇒ Misure per la corretta conservazione del DPI
- ⇒ Disposizioni aziendali per la manutenzione e la sostituzione

# INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO



L'informazione può realizzarsi con supporti cartacei e/o audiovisivi.

La formazione e l'addestramento prevedono la presenza attiva dei formatori e degli utilizzatori dei DPI;

Hanno lo scopo di sviluppare l'apprendimento delle tecniche per l'uso corretto dei DPI.

È obbligatorio per i DPI di cat. III e per gli otoprotettori.

L'addestramento ha lo scopo di far familiarizzare l'utilizzatore con il DPI.

L'avvenuta formazione e addestramento deve essere documentata e verificata e devono essere ripetuti periodicamente.

# ADDESTRAMENTO DPI

Per i DPI di **III categoria** è obbligatorio  
**l'ADDESTRAMENTO ALL'USO**



[dreamproline.com](http://dreamproline.com)



# CONSERVAZIONE DPI



Rispetto delle indicazioni del fabbricante riportate sulla nota informativa

Adeguate informazione e istruzione sulla corretta conservazione

Idoneo luogo di conservazione

Attenzione a eventuali scadenze dei DPI

# MANUTENZIONE DPI



Indicazioni riportate dal fabbricante nella nota informativa, ad eccezione di quelli “usa e getta”

Suddivise in:

- manutenzione ordinaria (operazioni che possono essere eseguite sui DPI da parte dell'utilizzatore, rispettando le indicazioni contenute nella nota informativa);
- manutenzione straordinaria (tutte le operazioni di manutenzione non indicate nella nota informativa). Questo tipo di manutenzione può essere effettuata solamente dal fabbricante o da un'organizzazione da esso autorizzato.

I pezzi di ricambio, quando sono necessari devono essere originali e adatti per lo specifico DPI

# SEGNALETICA DPI

## SEGNALETICA DI SICUREZZA

In prossimità della zona, ad esempio in prossimità di un'apparecchiatura in cui è necessario indossare i DPI, devono essere predisposti dei segnali di prescrizione indicante il tipo di dispositivo che occorre indossare.

Esempi di segnaletica per l'obbligo di indossare i DPI sono indicati in Figura.



Protezione  
obbligatoria per gli  
occhi



Casco di  
protezione  
obbligatoria




Obbligo di  
indossare  
giubbino di  
visibilità



Obbligo di  
indossare i  
guanti

# OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART.78)

I **LAVORATORI** devono:



# OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ART.19)

I **PREPOSTI** devono:

1

SOVRAINTENDERE E VIGILARE sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione

2

In caso di rilevazione di comportamenti non conformi ai fini della protezione collettiva e individuale, **INTERVENIRE** per modificare il comportamento non conforme. fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di persistenza della inosservanza, **INTERROMPERE** l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.





<https://www.formazioneCIA.net/>  
E-mail: [formazione.grosseto@cia.it](mailto:formazione.grosseto@cia.it)  
Tel.0564/450662

Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro  
CIA GROSSETO  
D.ssa Francesca Grilli  
E-mail: [f.grilli@cia.it](mailto:f.grilli@cia.it)  
Tel. 0564/464865

*Grazie per l'attenzione!!*